

Rassegna del 05/02/2026

ENZO DE FUSCO

Sole 24 Ore	Legge di Bilancio Maggiorazioni salariali, arriva la circolare delle Entrate - Maggiorazioni salariali, in arrivo la circolare Entrate	De Fusco Enzo	1
Sole 24 Ore - Focus	Detassazione Rinnovi contrattuali, imposta al 5% per gli aumenti erogati nel 2026	De Fusco Enzo	2

Data Stampa 8923 Data Stampa 8923

Legge di Bilancio
Maggiorazioni salariali, arriva
la circolare delle Entrate — p.36

Maggiorazioni salariali, in arrivo la circolare Entrate

Legge di Bilancio

Si dovrà definire il perimetro dell'aliquota agevolata sugli aumenti contrattuali

Da chiarire se la sostitutiva si riflette anche sulle somme indirette

Enzo De Fusco

Il direttore generale delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha preannunciato che è in dirittura d'arrivo la circolare che dovrà chiarire i dubbi applicativi sugli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali tassati con l'aliquota del 5% e sull'indennità fino a 1.500 euro per remunerare il lavoro faticoso, a cui si applica una tassazione del 15 per cento. I due provvedimenti contenuti nell'articolo 1 della legge 199/2025 (Bilancio 2026), rispettivamente ai commi 7 e 10, necessitano di alcuni chiarimenti utili per l'applicazione concreta, alcuni dei quali già stati anticipati su queste pagine (si veda il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2026).

Con riferimento al comma 7 è previsto che per favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, ma limitatamente ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente, nel 2025, non superiore a 33 mila euro.

Tuttavia, gli incrementi retributivi stabiliti con i rinnovi contrattuali oltre ad aumentare lo stipendio base produ-

cono effetti anche su tutte le componenti retributive indirette come, ad esempio, straordinari, ferie, permessi, integrazione malattia e infortunio, oltre alle tante indennità che i contratti collettivi prevedono a vario titolo. Quindi, c'è da capire se l'agevolazione sia stata pensata per applicarsi solo sulla retribuzione diretta, che fa riferimento alle 12 mensilità oltre la tredicesima e quattordicesima, o anche sulla quota parte di incremento agevolato che ha aumentato le retribuzioni indirette sopra individuate.

È un fatto che detassare anche le componenti indirette della retribuzione comporterebbe una gestione non facile, se si tiene conto delle modalità di calcolo dell'incidenza agevolata e considerando l'eterogeneità delle componenti retributive indirette che popolano i nostri contratti collettivi. Anche da un punto di vista letterale, inoltre, la norma si presta a un'applicazione rigorosa, atteso che sono agevolati solo gli «incrementi retributivi... in attuazione di rinnovi contrattuali» e non anche gli istituti indiretti della retribuzione che derivano dagli aumenti stessi.

Questo dubbio si aggiunge a quelli già richiamati come, ad esempio, se occorra verificare solo gli incrementi retributivi del Ccnl o anche quelli della contrattazione di secondo livello. E ancora, se siano detassabili solo i nuovi aumenti che scattano a partire dal 2026 o anche quelli già previsti dal 2024 o 2025, ma che vengono corrisposti nel corso di quest'anno come effetto trascinato. Infine, se sia possibile detassare gli aumenti corrisposti in un regime di assorbibilità del superminimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Detassazione

Data Stampa 8923-Data Stampa 8923

Data Stampa 8923-Data Stampa 8923

Rinnovi contrattuali, imposta al 5% per gli aumenti erogati nel 2026

Interessati i lavoratori con reddito 2025 entro 33mila euro. Da chiarire se la norma interessa anche gli accordi di secondo livello

Enzo De Fusco

I lavoratori del settore privato con un reddito non superiore a 33mila euro, calcolato nell'anno 2025, avranno una detassazione degli aumenti retributivi ricevuti nel 2026.

In attesa che arrivino alcuni chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate, indispensabili per l'attuazione della norma, la detassazione prevista dalla legge 199/2025 (Bilancio 2026) riguarda gli aumenti retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

A queste somme si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. In questo contesto, i temi da risolvere sono almeno tre.

Livelli di contrattazione collettiva interessata

La norma non fa uno specifico riferimento al livello di contrattazione collettiva interessato dagli aumenti retributivi. In particolare, gli incrementi retributivi di riferimento sono quelli «in attuazione di rinnovi contrattuali» sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Sia la relazione illustrativa, sia la relazione tecnica sembrano individuare l'ambito di applicazione ai soli contratti collettivi nazionali che, tuttavia, dovrà essere confermato ufficialmente.

Quali aumenti contrattuali

Un ulteriore dubbio riguarda l'esatta individuazione degli aumenti detassabili. Infatti, nelle dinamiche contrattuali i rinnovi sono scaglionati nel corso della vigenza del contratto. Ad esempio, nel contratto collettivo nazionale chimici industria sono previsti aumenti che scattano nel 2025 e altri nel 2026. Il dubbio è se sono detassabili solo i nuovi aumenti che il Ccnl prevede a partire dal 2026 o anche quelli previsti a partire dal 2024 o 2025 ma che vengono corrisposti nel corso del 2026, come effetto trascinamento.

In attesa di conoscere la posizione dell'agenzia delle Entrate, è utile fare riferimento a due criteri: il primo, è il principio di cassa («corrisposti») e quindi, si detassano, in ogni caso, solo le somme effettivamente erogate nel corso del 2026; il secondo, attiene al riferimento normativo secondo cui gli aumenti devono essere corrisposti «in attuazione» a rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Pertanto, da un punto di vista letterale sembrerebbe che tutte le somme erogate nel 2026 purché siano in attuazione dei Ccnl rinnovati nel periodo interessato (2024-2026) possano essere detassate indipendentemente dal fatto che alcune tranches siano già state erogate per la prima volta nel 2024 o 2025.

Né la relazione tecnica, né quella illustrativa aiutano a ri-

solvere il dubbio, limitandosi a stimare l'aumento contrattuale su base annua in 680 euro per lavoratore.

Superminimi assorbibili

Il terzo dubbio riguarda la possibilità di detassare gli aumenti corrisposti in un regime di assorbibilità del superminimo. Quindi, va definito il significato della finalità della norma, ossia quello di «favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario». In un sistema di aumenti contrattuali assorbiti, tecnicamente, il lavoratore riceve concretamente l'adeguamento in busta paga previsto dal contratto collettivo nazionale anche se, per effetto dell'assorbibilità, ne deriva una corrispondente diminuzione dell'importo del superminimo (stabilmente entrato o meno nel patrimonio individuale del lavoratore).

Quindi, se si dà per presupposto l'adeguamento salariale, anche se nei fatti non incrementa il netto in busta del dipendente, tale aumento potrà essere detassato (soluzione più coerente). Se invece, in una visione restrittiva, la finalità della norma si persegue solo nel caso in cui gli aumenti retributivi incidano concretamente sullo stipendio netto, allora tali aumenti non potranno essere detassati.

Anche su questo è necessario attendere il chiarimento dell'Agenzia. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2024-26

Periodo utile

Gli aumenti devono essere corrisposti in attuazione di rinnovi sottoscritti tra l'inizio del 2024 e la fine di quest'anno

